

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

In funzione di Giudice del lavoro

RICORSO EX ART.700 e 414 C.P.C.

- con istanza di autorizzazione alla notifica ex art 151 cpc nei confronti dei contro interessati litisconsorti

per

SANTANIELLO GIOVANNA c.f. SNTGNN72H64H128B, nata a Quindici (AV) il 24.06.1972 , ed ivi residente alla via S. Antonio n.2, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Mercolino (MRCCHR76D59F924N) e Santaniello Liberato (CF: SNTLRT69D16H128W), con domicilio eletto presso il loro studio in Taurano (AV), Via U. Nobile n.20 , giusta procura in calce al presente atto. Si chiede di effettuare ogni comunicazione di cancelleria nonché le notifiche al seguente domicilio digitale - indirizzo pec: avv.chiara.mercolino@avvocatiavellinopec.it al n. di fax 08118907453

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t, con sede in Roma, al viale Trastevere, 76/a- cod fisc. 80185250588-indirizzo P.E.C.: urp@postacert.istruzione.it domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla via Armando Diaz- indirizzo pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it ;

2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA- UFFICIO VI- IN PERSONA DEL DIRIGENTE E LEGALE RAPP.TE P.T- COD. FISC. 80039860632 con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, 55, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, alla via Armando Diaz- indirizzo pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it:

3. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA-UFFICIO VII- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO- COD. FISC. 80039860632- in persona del Dirigente pro tempore e legale rapp.te p.t, con sede in Avellino, alla via Marotta, 14, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, alla via Armando Diaz, 11- indirizzo pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.

CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI: TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE GAE AVELLINO

Resistenti

FATTO

- 1) La docente Santaniello Giovanna ha presentato nell'anno 2022 regolare richiesta di reinserimento nella graduatoria (GAE) per il triennio 2022-2025 infanzia comune AAA inoltrando apposita domanda , in modalità telematica, attraverso l'applicazione “ Istanze On line- Polis” **m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.6883310.30-03-2022.** La docente ha insegnato in Germania negli ultimi 15 anni fino all'anno scolastico 2021/2022. Ha deciso di tornare in Italia per stare vicino agli affetti cari della madre e di lavorare in Italia. Prima sorpresa : il punteggio degli ultimi anni a tutt'oggi non le è stato ancora valutato perché l'usp di Avellino ha inviato la documentazione ad un'apposita commissione regionale che ancora non si è espressa. Rispetto ai 75 punti della graduatoria precedente è stato valutato alla ricorrente solo il superamento di un concorso , l'ennesimo, del 2012 con punti 3 . Quindi 75 precedenti + 3 totale 78. A tutt'oggi il servizio aspecifico prestato presso corsi di lingua e cultura italiana di scuola elementare effettuati dallo IAL Cisl Germania dal 2016 al 2021 non è stato valutato dall'usp. Ogni anno 1,5 per 6 totale 9 – Quindi il punteggio della ricorrente doveva essere 87 e non 78 (vedi allegato 1).
- 2) La ricorrente viene reinserita nella gae di Avellino per assunzioni a tempo determinato al n. 66 con punteggio 78 (come da allegato 2;
- 3) **Il 16.09.2022 l'usp comunica l'imminente secondo turno di nomine delle supplenze a tempo determinato fino al 30.06.2002 e come da allegato vengono individuate le sedi tra cui l'ic. Mancini di Ariano irpino e l'ic. De Sanctis di Avellino sedi entrambe scelte dalla ricorrente nella procedura informatizzata on- line che si allega. Per capirci arriva il turno della ricorrente: la sede quella di Ariano viene assegnata ad una docente con riserva . A questo punto il sistema prende in considerazione sedi non indicate e la ricorrente viene considerata rinunciataria. Il sistema nello**

stesso turno di nomina ancora arriva ad una sede indicata dalla ricorrente il De Sanctis di Avellino ma l'assegna ad una docente con punteggio inferiore , perché nel frattempo è andato oltre la posizione della Santaniello. Il tutto nello stesso turno con l'unico scopo di danneggiare la ricorrente;

- 4) Nel secondo turno di nomina (allegato 3) con somma sorpresa l'istituto comprensivo Mancini di Ariano Irpino viene assegnato alla docente Iorizzo Antonella, posto 70, punti 75, in quanto a dire del dirigente dell'usp a cui è stato presentato reclamo scritto dott. Virgili beneficiaria di l. 104. La ricorrente viene considerata rinunciataria per le supplenze agli ic Kennedy, Tasso, A.Manzi, in quanto non indicate nella domanda di supplenza mentre non viene indicata come docente supplente per l'ic De Sanctis di Avellino presente invece nella domanda che viene assegnato alla docente Aliperti Maddalena posto 98 punti 57 . Oltre il danno la beffa. La ricorrente con punti 78 al posto 66 viene considerata rinunciataria, nello stesso turno di nomina, un'assurdità pur essendoci un'altra scuola perfettamente indicata a favore di una docente con punteggio inferiore, Aliperti Maddalena.
- 5) Che con nota pec del 19-09-2022, a firma del sottoscritto procuratore alle liti, presentava reclamo chiedendo di conoscere, immediatamente, con l'urgenza che il caso richiedeva, tenuto conto che la presa di servizio era prevista per la giornata seguente, le motivazioni per le quali la ricorrente fosse stata "scavalcata" da docenti occupanti una posizione inferiore in graduatoria nella classe di concorso AAA infanzia comune ;
- 6) che, nonostante altri turni di nomina e sedi indicate dalla ricorrente, ancora una volta, la docente Santaniello Giovanna , non risultava assegnataria di alcun incarico ed anzi constatava il conferimento di supplenze a docenti aventi punteggio inferiore al suo . Siamo andati e scesi dall'usp, abbiamo inoltrato diffide e reclami ma niente.

Sono chiari ed evidenti i macroscopici errori nell'attribuire le supplenze ed individuare le sedi che nello stesso turno di nomina, il secondo appunto, escludono una docente che ha correttamente indicato una scuola nella domanda di informatizzazione supplenze; la ricorrente ha subito un chiaro ed evidente danno in quanto viene successivamente ed immeritadamente dichiarata rinunciataria per erronea applicazione del comma 4 art 12 ord. N. 112 del 2002 che testualmente recita " La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non

possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento". Vuol dire semplicemente che la ricorrente non avendo indicato le altre sedi dell'alta Irpinia viene superata dalle altre colleghe e considerata rinunciataria con grave pregiudizio essendo questo lavoro l'unico sostentamento di vita. Tutto bello con il destino degli altri. Solo un particolare, si tratta dello stesso turno di nomina. Si è creata una disparità evidente di trattamento e si è calpestato il merito accumulato negli anni.

- Sono stati presentati reclami e diffide ma inutilmente.

DIRITTO

PRELIMINARMENTE, il sottoscritto rileva che deve essere ritenuta sussistente, nella presente fattispecie, la giurisdizione del Tribunale ordinario adito, controvertendosi di un vero e proprio diritto soggettivo al conferimento di supplenza, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, e non, invece, di questioni relative alla correttezza dell'espletamento di una procedura concorsuale. I provvedimenti dirigenziali finalizzati al conferimento di incarichi a tempo determinato del personale docente non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di poteri organizzativi autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (Tar Lazio-Roma, sez III bis, sentenza 16-12-2011, n 1021). L'art 63, comma I, D.lgs 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione", incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. La circostanza che, nel giudizio, vengano in questione anche atti amministrativi presupposti non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione. Si vedano, sul punto, la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ordinanza n 25840/2016, che ha ribadito il doppio binario della giurisdizione, e del Consiglio di Stato-sentenza n 5545 del 17-09-2021- che, ribaltando una pronuncia di poco precedente (sentenza n. 6230 del 7.9.2021), ha negato la natura concorsuale delle procedure di formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nella Scuola-GPS-, attribuendo le relative controversie al Giudice ordinario. Va, quindi, declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Per una migliore comprensione della questione, è opportuno un breve excursus sulla procedura di conferimento delle supplenze dalle graduatorie provinciali-GAE- per il personale docente ed educativo per il biennio 2022/2024. Stante l'emergenza sanitaria in corso ed al fine di ridurre le occasioni di assembramento connesse alle tradizionali convocazioni in presenza, l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato al personale docente è stata completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo, che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. La normativa di riferimento che regola le modalità di attribuzione dei predetti incarichi è l'Ordinanza Ministeriale n 112/2022. Di particolare interesse, ai fini della risoluzione della vicenda in esame, è l'art 12 della predetta Ordinanza, che disciplina specificamente il "conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche". Detto articolo, dopo la premessa che le operazioni di conferimento delle supplenze sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata e che hanno titolo a conseguire le supplenze esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi, con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero, al comma 3, così dispone: "attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. Al comma 4, così statuisce: " la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/ tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato per le graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento." Ebbene, dalla semplice lettura della disposizione- della cui legittimità, peraltro, fortemente si dubita- è dato comprendere che costituisce rinuncia all'incarico la mancata presentazione

dell'istanza e che costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto. Esaminando la seconda fattispecie di rinuncia appare chiaro che la mancata espressione di alcune preferenze sia da riferirsi alle sedi e che la mancata indicazione delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto importi rinuncia solo in ordine alle preferenze non espresse (non, quindi, rinuncia all'incarico). Sebbene non sia dato conoscere le motivazioni per le quali la docente Santaniello sia stata "scavalcata" e non sia stato destinatario di alcuna proposta di assegnazione, stante la mancata risposta alle puntuali sue doglianze da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale di Avellino, allo stato, è lecito presumere che la stessa sia stata considerata "rinunciataria". Nello stesso turno di nomina la docente indica la sede di Avellino, come comune, dove ricade istituto comprensivo De Sanctis. Addirittura nei turni di nomina successiva nomine a iosa su sedi espresse dalla ricorrente. **L'illegittimità perpetrata ai danni del ricorrente è stata ancor più grave laddove la stessa non è risultata assegnataria di alcun incarico neppure in riferimento dal terzo fino al nono turno di nomina, ove, ancora una volta, sono risultati assegnatari docenti con un punteggio inferiore al suo.** Ciò in quanto l'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, relativamente ai posti residuati dal secondo turno di nomina, invece di ricominciare da capo ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di cattedre corrispondenti alle preferenze espresse, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando l'odierno ricorrente totalmente pretermesso dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze su sedi da lui indicate in domanda a docenti collocati in posizione deteriore. Ne deriva che, del tutto illegittimamente, l'algoritmo congegnato dal Ministero "salta" e penalizza il docente a cui non è stata assegnata alcuna cattedra, senza prevedere un suo ripescaggio" in un successivo turno di nomina in riferimento alle disponibilità sopravvenute. Addirittura nel nostro caso nello stesso turno di nomina. In ogni caso, la preferenza non espressa non può equivalere a rinuncia implicita

SUL PERICULUM IN MORA e FUMUS BONI IURIS

L'urgenza del riconoscimento del diritto del ricorrente è di facile evidenza e risiede nella circostanza che la proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile, consistente nell'impossibilità, per quest'ultima, di accedere, in tempi brevi, alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato. Il reinserimento, che avvenisse a distanza di anni, nell'attesa della definizione del procedimento ordinario eventualmente instaurato in luogo del presente ricorso cautelare, non ripristinerebbe la ricorrente del vero contenuto del suo diritto, che è la pretesa ad ottenere

supplenze per il corrente anno scolastico, violando, irrimediabilmente il diritto al lavoro, costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost). Stante quanto sopra esposto, ad avviso di questa difesa sussistono nel caso de quo tutti i presupposti per l’emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe alla ricorrente di ottenere la “giusta” sede secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda/e. Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono il fumus boni iuris richiesto per la concessione del provvedimento cautelare. La ricorrente già penalizzata perché ha avuto punti 78 invece di punti 87 e già collocata provvisoriamente al posto 66 delle gae a tempo determinato usp Avellino viene pur avendone pieno diritto scavalcata da docenti con punteggio minore . Al bisogno la ricorrente compare e poi scompare. E’ evidente altresì il pregiudizio imminente e irreparabile che minaccia il diritto fatto valere, durante il tempo occorrente alla sua tutela in via ordinaria. Nonostante i reclami e le diffide presentate all’usp di Avellino, sono stati espletati ulteriori assegnazioni con sedi indicate dalla ricorrente e la ricorrente sempre esclusa. Non solo la mancata assegnazione della supplenza comporta inevitabilmente una perdita di punteggio di 12 punti per l’anno in corso , circostanza non di poco conto che la farebbe scavalcare da altri aspiranti inseriti in graduatoria con punteggio inferiore . Il lavoro di docente effettuato ininterrottamente negli ultimi quindici anni rappresenta per la ricorrente l’unico sostentamento di vita in un momento difficile come questo.

Risarcimento del danno

La ritardata od omessa assunzione sono beni della vita non suscettibili di riparazione. Pertanto, la ricorrente chiede anche il risarcimento del danno per equivalente. A tal riguardo, la S.C. di Cassazione, con l’ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 ha dato nuovo vigore all’ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687). Il Giudice di legittimità, posto che il “danno”, in linea generale, è la perdita dell’id quod interest, ovvero di una utilità, osserva, infatti, che non è irragionevole sostenere nel caso di utile collocamento nella graduatoria del concorso, che il lavoratore avrebbe percepito la retribuzione, e, quindi, che la sua ingiustificata esclusione abbia provocato un danno ex art 2043 c.c. pari a quest’ultima. Per quanto il diritto leso dal fatto illecito sia configurabile come il diritto all’assunzione, e non quello alla retribuzione – secondo la distinzione teorica contenuta nel precedente giurisprudenziale invocato dalla società ricorrente a cui la Corte non ha ritenuto

di dare continuità –, esso ha provocato come conseguenza la perdita possibilità di guadagnare, e il danno da perdita possibilità di guadagnare, quale lucro cessante, va commisurato alle retribuzioni perdute. Sulla scia di un tale risalente e cospicuo orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha concluso affermando che “il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l’onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa” (S.C., ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore alle liti, nel rilevare che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, identificati in coloro che risultano iscritti nelle GAE dell’USR Campania Ambito Territoriale di Avellino chiede autorizzarsi la notifica ai sensi dell’art 151 cpc, mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito Internet del MIUR e/o dell’USR Campania ATP di Avellino. A tal fine, fa presente che sussistono i presupposti per derogare alle formalità ordinarie, mancando, nelle graduatorie pubblicate, qualsivoglia indicazione in ordine alla residenza e agli altri dati identificativi dei docenti, oltre che per motivi celerità e di economia processuale, La tradizionale notifica per pubblici proclami, invero, sarebbe oltremodo onerosa e, comunque, come affermato in alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, n 106 del 19-02- 1990), anche inidonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino-docente, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Viceversa, il sito Istituzionale del Ministero e la sede locale è costantemente seguito da tutti i candidati aspiranti alle graduatorie in quanto mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei vari provvedimenti.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE D’URGENZA E NEL MERITO

all’Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Avellino, affinché, Voglia accogliere nei confronti della ricorrente le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

- a) in via preliminare, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei controinteressati/litisconsorti, nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 151 cpc, tramite pubblicazione sul sito Internet del M.I.U.R, nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania-Ambito territoriale di Avellino;

IN VIA CAUTELARE

Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti :

- **accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa che la ricorrente aveva il diritto chiaro, limpido e cristallino nel secondo turno di nomina ad ottenere la supplenza ;**
- **e per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di regolarizzare la posizione della docente infanzia comune Santaniello Giovanna iscritta nella gae infanzia comune AAA dell'usp di Avellino al posto 66 con punti 78 assegnando supplenza per a.s. 2022/2023 ;**
- condannare le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritardata o mancata assunzione della ricorrente rispetto a docenti posizionati in posti e punteggi inferiori, da liquidarsi in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice;

in ogni caso:

- adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario. Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00, va versato nella misura di € 49,00.

In via istruttoria si presentano i seguenti documenti :

- 1) **domanda per reinserimento in gae e domanda di informatizzazione;**

- 2) servizio espletato in Germania dall'anno 2015 all'anno 2021;
 - 3) gae a tempo determinato pos. 66;
 - 4) secondo turno di nomina;
 - 5) pec dott. Virgili;
 - 6) reclamo e diffida all'usp di Avellino;
- Taurano 28.10.2022

Avv. CHIARA MERCOLINO

Avv. Santaniello Liberato

